

SOCIETÀ TERNA RETE ITALIA

Decreto Interministeriale n. 239/EL-133/196/2013-VL del 9 Agosto 2019. Approvazione Varianti Localizzative al progetto definitivo dell'elettrodotto a 150 kV "Palo del Colle – Bari Termica", nei comuni di Bari, Bitetto, Modugno e Palo del Colle.

Il Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE

di concerto con

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE, I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO, LA PROGRAMMAZIONE ED
I PROGETTI INTERNAZIONALI

di concerto con

***il Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare***

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

VISTO il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

VISTO, in particolare, il comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003 che prevede che le varianti da apportare al progetto definitivo approvato, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, ove assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo sono approvate dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il consenso dei Presidenti delle Regioni e Province autonome interessate;

VISTO il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127, recante norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO in particolare l'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012 n. 190, sul passaggio di alti funzionari dello Stato a soggetti privati (cosiddetto "Pantouflage") che prevede che: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso

i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”;

VISTA la circolare del 25 gennaio 2016 del Ministero dello sviluppo economico applicativa dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la dichiarazione resa dalla società Terna S.p.A. in data 31 maggio 2019 ai sensi della suddetta nota applicativa e trasmessa al Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. TERNA/P20190041218 del 7 giugno 2019;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato DPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto 18 settembre 2006 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, recante regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificato dal decreto 9 novembre 2016;

VISTO il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e in particolare l’articolo 8 ove è prevista l’adozione, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, di disposizioni di riordino e semplificazione della disciplina concernente la gestione delle terre e rocce da scavo secondo i principi e i criteri elencati nel medesimo articolo 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 183 del 7 agosto 2017, recante “Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”, emanato in attuazione del predetto articolo 8;

VISTA l’istanza n. TEFCA/P2008000287 del 16 luglio 2008, corredata dalla documentazione tecnica delle opere, con la quale la Terna S.p.A., Direzione Operation Italia - Ingegneria – Via Aquileia, 8 – 80143 Napoli (C.F. e P.I. 05779661007) ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico ed al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio della sezione a 150 kV nella Stazione elettrica a 380 kV di “Palo del Colle”, dei raccordi aerei in entra-esce all’elettrodotto a 150 kV “Bitonto-Modugno” e dell’elettrodotto in cavo interrato a 150 kV “Palo del Colle – Bari Termica”, nei comuni di Bari, Bitetto, Modugno, e Palo del Colle, in provincia di Bari;

VISTO il decreto n. 239/EL-133/196/2013 del 13 novembre 2013, con il quale il Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha approvato il progetto definitivo delle suddette opere ed ha autorizzato la Terna S.p.A. alla costruzione ed all’esercizio delle stesse;

CONSIDERATO che tra gli interventi approvati nel suddetto decreto è prevista, tra l’altro, la realizzazione dell’elettrodotto a 150 kV in cavo interrato, dalla Stazione Elettrica (S.E.) a 380/150 kV di “Palo del Colle” alla S.E. a 150 kV di “Bari Termica” per una lunghezza totale di circa 12 km;

VISTA la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 11799181000), società controllata da Terna S.p.A., con stessa

sede (C.F. 05779661007), ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento, a far data dal 1° aprile 2012;

VISTA la nota n. TRISPA/P20180004578 del 13 marzo 2018, con la quale la società Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto della società Terna S.p.A., ha segnalato alcune criticità emerse nella fase di realizzazione degli interventi:

- l'interferenza tra il suddetto elettrodotto con la SS96, oggetto di lavori di ammodernamento, dal km 113+160 al km 114+700 di competenza dell'Anas S.p.A.;
- la richiesta di un modesto spostamento del tracciato da parte di Enel Produzione S.p.A., proprietaria del sito antistante la S.E. di "Bari Termica" (con nota prot. n. 17805 del 26 maggio 2017) allo scopo di non impegnare ulteriori aree attualmente oggetto di riqualificazione del sito;

CONSIDERATO che, con la suddetta nota, la società Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'approvazione, ai sensi del comma 4-quaterdecies dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003, di due varianti localizzative da apportare al progetto approvato con decreto n. 239/EL-133/196/2013 del 13 novembre 2013 finalizzate a risolvere le suddette criticità, con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità dell'opera, nonché l'apposizione delle relative misure di salvaguardia;

CONSIDERATO che:

- la prima variante consiste in una traslazione di parte del tracciato autorizzato per una lunghezza di circa 1,3 km e con uno scostamento massimo, rispetto al tracciato autorizzato, di circa 20 metri. La variante interesserà i comuni di Palo del Colle, Bitetto e Modugno (BA);
- la seconda variante interesserà un breve tratto di circa 250 metri per uno scostamento dal tracciato autorizzato di 15 metri ad Est ed interesserà il solo comune di Bari.

CONSIDERATO che, nell'ambito della suddetta istanza, Terna Rete Italia S.p.A. ha chiesto che il provvedimento di approvazione preveda anche:

- l'apposizione del vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto sulle aree potenzialmente impegnate dalle varianti, ai sensi dell'articolo 52-*quater* del citato D.P.R. n. 327/2001;
- la delega alla Società Terna S.p.A. ad emettere tutti gli atti del procedimento espropriativo relativo alla variante, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001;

VISTA la dichiarazione, allegata all'istanza, con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del citato D.L. 18 settembre 2006, che il valore stimato delle opere in questione è inferiore a € 5.000.000 (cinque milioni di euro);

VISTA la nota prot. n. 0007692 del 21 marzo 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico, a seguito dell'esito positivo della verifica della presenza dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza, ha comunicato il formale avvio del procedimento di approvazione della variante di cui trattasi, nonché indetto la Conferenza di Servizi semplificata in modalità asincrona ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i.;

DATO ATTO che, ai fini del rilascio dei consensi e dei nulla osta alla realizzazione delle opere in questione, a tutti gli Enti ed Amministrazioni individuati ai sensi dell'art. 120 del citato regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 è stato comunicato nella predetta nota l'indirizzo web, reso disponibile dal MiSE, cui accedere per acquisire copia del progetto;

PRESO ATTO che Terna Rete Italia S.p.A. ha provveduto, ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 52-ter comma 1 del d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. alla comunicazione dell'avviso ai proprietari delle aree interessate, Anas S.p.A. ed Enel Produzione S.p.A.;

CONSIDERATO che, a seguito delle predette comunicazioni, non sono pervenute osservazioni;

VISTA la nota prot. n. 0013447 del 5 settembre 2018, con la quale la Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione e i progetti internazionali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente, nell'ambito del presente procedimento unico, per l'accertamento della conformità delle opere alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, avendo acquisito il parere n. 7310 del 28 agosto 2018 reso dalla Sezione urbanistica - Servizio riqualificazione urbana e programmazione negoziata della Regione Puglia, ha comunicato la conclusione del predetto endoprocedimento;

CONSIDERATO che, qualora le opere di cui trattasi comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio della presente autorizzazione ha effetto di variante urbanistica;

VISTA la nota prot. n. 0085609 del 27 novembre 2018, con la quale il Ministero dello sviluppo economico ha determinato la conclusione positiva della Conferenza sopra citata, invitando la Regione Puglia a rilasciare il consenso previsto dall'articolo 1- sexies del decreto-n. 239/2003 e s.m.i. (**Allegato 1**);

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 53 del 22 gennaio 2019, con la quale la Regione Puglia ha espresso il consenso ai sensi del comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, convertito con modificazioni dalla legge n. 290/2003;

CONSIDERATO che, nell'ambito del procedimento, sono stati acquisiti i pareri, gli assensi e i nulla osta degli enti e delle amministrazioni competenti, ai sensi della vigente normativa, alcuni con prescrizioni, e che gli stessi formano parte integrante del presente decreto (**Allegato 2**);

CONSIDERATO che la mancata pronuncia da parte delle amministrazioni e dei soggetti convocati a partecipare alla suddetta Conferenza di Servizi è intesa, ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m.i., quale parere favorevole o nulla osta;

VISTO l'"Atto di accettazione" prot. n. TERNA/P20190044908 del 24 giugno 2019, con il quale la società Terna S.p.A. si impegna ad ottemperare alle prescrizioni rilasciate dalle amministrazioni competenti;

RITENUTO, quindi, di dover procedere all'approvazione della suddetta variante localizzativa secondo quanto previsto dal comma 4-*quaterdecies* dell'articolo 1-sexies del decreto legge 239/2003;

VISTO l'articolo 6, comma 8, del citato D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., che prevede la possibilità, per l'Amministrazione titolare del potere espropriativo, di delegare, in tutto o in parte, l'esercizio del potere medesimo;

VISTA la nota n. TE/P2005004638 del 14 dicembre 2005, con la quale Terna S.p.A. si dichiara disponibile ad accettare la delega per l'esercizio del suddetto potere espropriativo;

DECRETA

Articolo 1

1. Sono approvate le varianti localizzative, come descritte in premessa, da apportare al progetto definitivo dell'elettrodotto a 150 kV "Palo del Colle – Bari Termica", autorizzato con decreto n. 239/EL-133/196/2013 del 13 novembre 2013.
2. Le suddette varianti localizzative saranno realizzate secondo i tracciati individuati nella planimetria catastale DV07011F_CCSC0075_00 - Rev.00 del 29 dicembre 2017, allegata alla citata istanza.

Articolo 2

1. Il presente decreto sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire le citate opere in conformità al progetto approvato.
2. Il presente provvedimento ha effetto di variante urbanistica e ha, inoltre, efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità ai sensi del d.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche e

integrazioni.

3. Le opere autorizzate sono inamovibili.
4. Il presente decreto costituisce vincolo preordinato all'esproprio dei beni interessati ai fini della realizzazione delle suddette opere ed indicati negli allegati al progetto approvato.
5. Il presente decreto è trasmesso ai Comuni interessati, affinché, nelle more della realizzazione delle opere, siano apposte le necessarie misure di salvaguardia sulle aree potenzialmente impegnate dai futuri impianti, sulla base degli elaborati grafici progettuali, ai sensi dell'articolo 1-sexies, comma 3 del decreto legge 239/2003 e dell'articolo 52-quater, comma 2 del DPR 327/2001, nonché per il conseguente adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.

Articolo 3

1. La presente approvazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni contenute negli assensi, pareri e nulla osta allegati al presente decreto (**Allegato 2**).
2. La Società Terna S.p.A. è, inoltre, vincolata al rispetto di tutti gli obblighi, condizioni e prescrizioni contenuti nel provvedimento autorizzativo n. 239/EL-133/196/2013 del 13 novembre 2013 che non sono stati oggetto di modifica da parte del presente decreto.

Articolo 4

1. Le opere devono essere realizzate nel termine di cinque anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Articolo 5

Ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del DPR 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell'eventuale imposizione coattiva della servitù di elettrodotto con le modalità indicate in premessa, è confermata delega a Terna S.p.A., in persona del suo Amministratore Delegato pro tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal DPR 327/2001 e dal d.lgs. 330/2004, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 22, 22 bis e 49 del citato DPR 327/2001, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione delle opere elettriche.

Articolo 6

Avverso la presente approvazione è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale Regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A..

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL MERCATO
ELETTRICO,
LE RINNOVABILI E
L'EFFICIENZA
ENERGETICA, IL NUCLEARE

(Ing. Gilberto Dialuce)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO DEL
TERRITORIO,
LA PROGRAMMAZIONE
ED I PROGETTI INTERNAZIONALI

(Dott.ssa Bernadette Veca)

IL DIRETTORE GENERALE
PER I RIFIUTI
E L'INQUINAMENTO

(Dott. Mariano Grillo)